

**CAPITOLATO SPECIALE
PER LA FORNITURA TRIENNALE DI
SPECIALITA' MEDICINALI
O FARMACI GENERICI**

ART. 1 – OGGETTO, DURATA E VALORE DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato Speciale disciplina la fornitura di specialità medicinali o farmaci generici occorrenti alla Azienda Speciale Comunale “Cremona Solidale” con sede operativa a Cremona in Via Brescia n. 207.

La descrizione dei n. 209 lotti di gara, i quantitativi presunti di consumo ed i relativi CIG assegnati dal sistema SIMOG, sono specificati nel prospetto unito al presente Capitolato e denominato "Allegato A".

I quantitativi indicati sono presunti, per cui l'eventuale aggiudicazione di voci oggetto della presente gara non impegna l'Amministrazione ad emettere ordinativi di fornitura in quanto gli approvvigionamenti verranno disposti esclusivamente sulla base delle effettive necessità.

I quantitativi indicati quindi non sono impegnativi per l'Azienda e, pertanto, la fornitura dovrà essere eseguita anche per quantitativi maggiori o minori, anche oltre il quinto d'obbligo, e impegnerà la ditta aggiudicataria alle stesse condizioni contrattuali e di prezzo, senza che la medesima possa sollevare eccezione alcuna.

Ciascun concorrente può presentare offerta per tutti i n. 209 lotti di gara, quindi senza le limitazioni previste all'art. 58, comma 4, del D.Lgs. 36/2023.

La durata del contratto di fornitura viene fissata in anni 3 (tre), a partire dalla data che sarà specificata nella comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

La ditta aggiudicataria avrà tuttavia l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute per ulteriori 90 giorni dalla scadenza del contratto ove non sia stato possibile pervenire ad una nuova stipulazione contrattuale. In tal caso l'Azienda ne darà comunicazione scritta alla ditta prima della scadenza del contratto stesso.

L'importo triennale complessivo presunto dell'appalto è stato calcolato in € 645.457,25.=, IVA esclusa, con oneri per la sicurezza pari a € 0,00.= (zero).

N.B.: I prezzi unitari riportati nella tabella di cui all'Allegato A, non sono da considerarsi quali importi a base d'asta, ma solo come prezzi di riferimento e quindi potranno essere offerti anche prezzi superiori ai valori indicati.

ART. 2 - REQUISITI DI LEGGE

I prodotti farmaceutici oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio. In particolare, dovranno rispondere ai requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale ultima edizione e relativi aggiornamenti e ad ogni altra disposizione vigente in materia.

ART. 3 - REQUISITI TECNICI

I prodotti offerti dovranno corrispondere a quanto precisato nell'accluso elenco (allegato A) in termini di principio attivo, dosaggio e forma farmaceutica.

ART. 4 - CONFEZIONAMENTO

I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto.

Il confezionamento e l'etichettatura dei farmaci devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa che dovranno figurare sui contenitori o confezionamenti primari, su quelli secondari, nonché sull'imballaggio esterno come previsto dal D.Lgs. n. 219/2006. Eventuali accorgimenti o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei farmaci devono essere chiaramente leggibili, compresa la data di scadenza. Le confezioni singole dei farmaci dovranno essere quelle regolarmente autorizzate dal Ministero della Sanità.

ART. 5 - MODALITA' DI CONSEGNA

La merce dovrà essere consegnata a cura, rischio e spese della ditta aggiudicataria, presso il magazzino farmaceutico dell'Azienda, Via Zocco n. 21 a Cremona, nelle qualità e quantità di volta in volta ordinate (quindi senza alcun minimo d'ordine imposto), entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dell'ordine, salvi i casi di urgenza. In quest'ultimo caso, l'ordine dovrà essere evaso entro i termini indicati sullo stesso.

L'addetto dovrà raggiungere il predetto Magazzino seguendo il percorso prestabilito ed usando tutte le cautele del caso.

La ditta dovrà garantire che durante le fasi di trasporto vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti spediti; gli eventuali danni saranno a carico del mittente.

Al momento della consegna, i prodotti dovranno avere una validità pari almeno ai 2/3 della validità complessiva del prodotto.

I documenti di trasporto (in caso di fatturazione differita), ai sensi della legislazione vigente, dovranno obbligatoriamente indicare:

- luogo di consegna della merce;
- data e numero di ordine;
- numero del lotto di produzione e data di scadenza dei singoli prodotti.

In mancanza di tali dati, qualora la merce venisse respinta, non saranno accettati reclami dalla ditta fornitrice.

La ditta aggiudicataria assumerà a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura.

ART. 6 - PENALITA'

Qualora il fornitore ritardasse la consegna del prodotto da fornire, l'Azienda si riserva di provvedere all'acquisto sul mercato, limitatamente alla quantità indispensabile a coprire il fabbisogno per il periodo di ritardo, addebitando la differenza tra prezzo pagato e prezzo contrattuale alla ditta inadempiente.

Qualora il fornitore non effettuasse in tutto o in parte la consegna del genere da fornire, si provvederà all'acquisto sul mercato della quantità indispensabile a coprire il fabbisogno, addebitando la differenza tra prezzo pagato e prezzo contrattuale alla ditta inadempiente; alla seconda mancanza l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto "*ipso facto et jure*" mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, incamerando la cauzione definitiva a titolo di penalità e di indennizzo dovuti all'Azienda, salvo danni maggiori.

ART. 7 - CONTROLLI SULLE FORNITURE

Il controllo quali-quantitativo della fornitura verrà effettuato dal Servizio di Farmacia dell'Azienda.

La firma all'atto del ricevimento della merce indicherà soltanto un riscontro del numero di colli inviati e, pertanto, non esonera il fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto della utilizzazione del prodotto.

La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso il Magazzino Farmaceutico dell'Azienda e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che dovrà integrarla in caso di non rispondenza,

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti della merce consegnata non rilevabili all'atto della consegna, né dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto e di sottoporli ad accertamenti analitici presso laboratori legalmente riconosciuti. Le spese per tali accertamenti, il cui risultato

dovrà essere accettato dalla ditta aggiudicataria, saranno a carico della stessa qualora i dati rilevati dimostrino la non conformità dei prodotti consegnati ai requisiti prescritti.

ART. 8 - PRODOTTI DIFFORMI

Qualora si riscontrasse che la merce oggetto della fornitura non fosse conforme nella qualità ai requisiti richiesti, si potrà procedere in uno dei seguenti modi:

- A) Restituire la merce al fornitore, che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, impegnandosi a sostituire i prodotti con quelli aventi le caratteristiche pattuite, entro i termini indicati dal Servizio Farmaceutico;
- B) Restituire la merce al fornitore senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, presso altre ditte anche a prezzo superiore a quello contrattuale con addebito alla ditta aggiudicataria di tutte le ulteriori spese sostenute, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo, in ogni caso, il risarcimento di ulteriori danni;
- C) Restituire la merce senza chiederne la sostituzione, considerare risolto il contratto e incamerare il deposito cauzionale a titolo di penale, salvo ulteriore e più completa tutela dei propri interessi nelle sedi competenti

ART. 9 - RESPONSABILITÀ

L'Azienda si riterrà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponderà altresì per danni a persone o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali fosse chiamata a rispondere l'Azienda che, fin da ora, si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

La ditta fornitrice dovrà rispondere in qualsiasi momento di eventuali danni a persone dell'Azienda o a terzi, derivanti dal prodotto fornito a causa di difetti o imperfezioni del prodotto medesimo.

ART. 10 - CONTRATTO

Per aggiudicazioni la cui somma degli importi dei lotti aggiudicati sia inferiore a € 40.000,00.=, la delibera di aggiudicazione, la lettera di avvenuta assegnazione ed il Capitolato Speciale sottoscritto per accettazione, terranno luogo a contratto.

Per aggiudicazioni di importo superiore, verrà stipulato regolare contratto con la ditta aggiudicataria.

ART. 11 - PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 60 giorni data fattura.

Le fatture dovranno essere emesse in regime di *split payment*.

Codice Sdl: 6PB59OS

ART. 12 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

L'appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le ditte aggiudicatarie dovranno comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 13 - SUBAPPALTO

Il Subappalto potrà essere autorizzato secondo la disciplina vigente. In caso di subappalto autorizzato, la Ditta aggiudicataria dovrà indicare le parti di fornitura che intende eventualmente subappaltare a terzi. Rimane comunque impregiudicata la responsabilità del fornitore aggiudicatario.

ART. 14 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel bando di gara, si fa richiamo alle norme che disciplinano le forniture a favore delle Pubbliche Amministrazioni ed a quelle del Codice Civile.

ART. 15 - CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nell'esecuzione del contratto, Foro competente sarà quello di Cremona.